



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Area Risorse Umane

Prot. 116861 All. 1

Catania, 11/03/2022

Al prof. Alberto Giovanni Biuso  
[alberto.biuso@unict.it](mailto:alberto.biuso@unict.it)

e, p.c. Alla prof.ssa Maria Caterina Paino  
Direttore del dipartimento di Scienze  
Umanistiche  
[marina.paino@unict.it](mailto:marina.paino@unict.it)

Oggetto: trasmissione decreto dell'11 marzo 2022.

Si trasmette copia del decreto indicato in oggetto.

Si fa presente che la sospensione è efficace fino alla trasmissione di una certificazione *idonea* ad attestare l'esenzione dall'adempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, si invita la S.V., ai sensi del D.P.C.M. del 4 febbraio 2022 (il quale prevede che le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19, dal 7 febbraio 2022, siano emesse esclusivamente in formato digitale e stabilisce che chi sia in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle certificazioni verdi COVID-19) a recarsi da un medico di medicina generale o da un medico vaccinatore delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate o dai medici USMAF o SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19, per richiedere l'attestazione di esenzione con il codice CUEV che genera la certificazione di esenzione con il QR code valido a tutti gli effetti di legge.

Cordiali saluti.

Il Direttore generale  
Prof. Giovanni La Via



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

AREA RISORSE UMANE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA	REP. DECRETI N. <u>788</u>
TIT. <u>VII</u>	CL. <u>12</u>
AREA RISORSE UMANE	
PROT. <u>116848</u>	<u>11 MAR 2022</u>

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";
- Vista la nota direttoriale del 28 gennaio 2022, prot. n. 32790 "Obbligo vaccinale per il personale universitario per la prevenzione da infezione Covid-19";
- Vista la comunicazione dell'11 febbraio 2022 relativa alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale universitario inviata con mail, tra gli altri, al prof. Alberto Giovanni Biuso;
- Vista la comunicazione dell'11 febbraio 2022, con cui il professore Biuso, in riscontro alla mail sopra richiamata, ha trasmesso la documentazione relativa alla prenotazione della vaccinazione per giorno 28.02.2022;
- Vista la comunicazione del 14 febbraio 2022, con cui è stato chiesto al professore Biuso di trasmettere la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione entro tre giorni dalla somministrazione del vaccino, come previsto dalla nota del 28 gennaio 2022 prot. n. 32790;
- Vista l'ulteriore richiesta del 1° marzo 2022 di trasmissione della documentazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino;
- Vista la documentazione trasmessa dal prof. Biuso in riscontro alla richiesta del 1° marzo 2022;
- Vista la comunicazione inviata in data 2 marzo 2022 dal medico competente, dalla quale risulta che la documentazione trasmessa dal prof. Biuso relativamente all'esenzione dall'obbligo vaccinale non è conforme a quanto attualmente previsto;
- Vista la comunicazione del 3 marzo 2022, con cui il professore Biuso è stato invitato ad acquisire una certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale valida ai sensi della normativa vigente;
- Vista la nota del 7 marzo 2022 (prot. n. 107106) inviata dal prof. Biuso in riscontro alla richiesta del 3 marzo 2022;
- Tenuto conto che, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, va disposta l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento il rapporto di lavoro del prof. Alberto Giovanni Biuso, nato il 31.1.1960, professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/C1 – Filosofia teoretica, settore scientifico disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica, in servizio presso il dipartimento di Scienze Umanistiche di questa Università, è sospeso ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, modificato dall'art. 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

AREA RISORSE UMANE

Il periodo di sospensione non è computato nell'anzianità di servizio, non è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e non rileva ai fini della progressione economica, della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

La sospensione è efficace sino alla trasmissione da parte dell'interessato all'Amministrazione di una certificazione idonea ad attestare l'esenzione dall'adempimento dell'obbligo vaccinale o sino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Catania, 11 MAR 2022

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Giovanni La Via

IL RETTORE  
Prof. Francesco Priolo